

DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 20__*(art.12, DPR n. 917/1986)**Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del DPR n. 600/73 e successive modificazioni
(D.Lgs. 230/2021 e Legge 234/2021)*

Il/la sottoscritto/a _____ matr. _____

codice fiscale _____

nato/a a _____ (____) il ____/____/____

residente a _____ (____)

in via _____ n. _____

Stato civile ☐ **Celibe/nubile** ☐ **Coniugato/a** ☐ **Divorziato/a** ☐ **Separato/a legalmente ed effettivamente**
☐ **Vedovo/a** ☐ _____In qualità di ☐ **Dipendente** ☐ **Collaboratore di codesta azienda****DICHIARA**sotto la propria responsabilità di ☐ **essere** ☐ **non essere** fiscalmente residente in Italia e che, a decorrere dal
____/____/____, ha diritto alle seguenti detrazioni d'imposta:**DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA** *(art.12 del TUIR)*☐ **Chiedo di applicare** le detrazioni per carichi di famiglia del dichiarante per il seguente nucleo familiare

Rapporto	A carico	Data e luogo di nascita	Nome Cognome	Codice fiscale	%
Coniuge	<input type="checkbox"/> Sì				<input type="checkbox"/> 100
	<input type="checkbox"/> No				
Figlio 1 ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/> Sì				<input type="checkbox"/> 100
	<input type="checkbox"/> No				<input type="checkbox"/> 50
Figlio 2 ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/> Sì				<input type="checkbox"/> 100
	<input type="checkbox"/> No				<input type="checkbox"/> 50
Figlio 3 ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/> Sì				<input type="checkbox"/> 100
	<input type="checkbox"/> No				<input type="checkbox"/> 50
Altro ⁽²⁾	<input type="checkbox"/> Sì				<input type="checkbox"/> 100
	<input type="checkbox"/> No				<input type="checkbox"/> ____

(1) A decorrere dal 1/3/2022 solo maggiori di 21 anni e minori di 30 anni (**che non beneficiano dell'Assegno Unico**). Se il coniuge NON è a carico, la detrazione per i figli è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente separati, ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato

(2) Per Altro, si intendono altri familiari a carico ai sensi dell'art. 433 C.C. e diversi da quelli menzionati precedentemente, che convivono con il dipendente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compreso il coniuge separato che percepisca alimenti. Si ricorda che la detrazione è da ripartire tra coloro che ne hanno diritto. Pertanto, la percentuale del 100% spetta solo in caso di persone esclusivamente a carico del richiedente

☐ **Dichiarazione dell'altro genitore**

Il/la sottoscritto/a _____ dichiara, in accordo con l'altro genitore, che sussistono le condizioni previste dall'art.12 del TUIR per l'applicazione della detrazione al 100%
In fede _____

☐ **Chiedo di NON applicare le detrazioni per carichi di famiglia**

(Il lavoratore può richiedere al sostituto la non applicazione della detrazione di cui all'art.12 del TUIR nelle ipotesi in cui, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possa presumere di aver diritto ad una detrazione inferiore rispetto a quella che sarebbe riconosciuta dal sostituto)

DICHIARA, INOLTRE

di essere a conoscenza che il limite di reddito complessivo annuo che deve essere posseduto da ogni persona per essere considerata fiscalmente a carico è di **€ 2.840,51** (elevato a **€ 4.000,00** per i figli minori di 24 anni e fino a 30 anni) al lordo degli oneri deducibili, nonché del reddito relativo all'abitazione principale e delle sue pertinenze e comprendendo anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica.

DICHIARA, INFINE

di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall' art. 1, comma 2 del Dlgs. N. 471/97 e successive integrazioni e modificazioni, in caso di dichiarazioni non veritiere, e si impegna a comunicare tempestivamente con specifica dichiarazione personale al competente Ufficio responsabile del trattamento economico il verificarsi di condizioni che comportino variazione alla detrazione d'imposta in godimento

Viterbo lì _____

IL DICHIARANTE

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679)

Il/La sottoscritto/a prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, al solo fine di assolvere gli adempimenti di natura obbligatoria posti in capo all'Università degli studi della Tuscia.

ATTENZIONE: prima di compilare il presente modulo leggere attentamente le avvertenze allegate.
AVVERTENZE ALLEGATE ALLA DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI

Art. 12 TUIR

(Detrazioni per carichi di famiglia)

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

- 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
- 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

- 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
- 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
- 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
- 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
- 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'[articolo 433 del codice civile](#) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.